



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Commissione federale di coordinamento  
per la sicurezza sul lavoro CFSL**

## Direttiva **CFSL**

**Nr. 6508**

# **Direttiva concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (direttiva MSSL)**

del 14 dicembre 2006 (Stato: 23 ottobre 2025)

Si è tenuto conto delle modifiche a leggi e ordinanze intervenute fino al 23 ottobre 2025

## Indice

<b>Premessa – Osservazione generale</b>	3
<b>1 Scopo</b>	4
<b>2 Ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro</b>	4
<b>3 Applicazione</b>	5
<b>4 Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro</b>	7
<b>5 Soluzioni settoriali, per gruppi di aziende e soluzioni modello (soluzioni interaziendali)</b>	7
<b>6 Partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti</b>	8
<b>7 Esecuzione</b>	8
<b>8 Approvazione</b>	9

## Allegati

Allegato 1 Pericoli particolari	10
Allegato 2 Compiti tipici e formazione permanente degli specialisti della sicurezza sul lavoro	13
Allegato 3 Modello sussidiario	16
Allegato 4 Definizioni e spiegazioni	17
Allegato 5 Testi di legge applicabili	20

## Premessa – Osservazione generale

Le disposizioni dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) si applicano in linea di principio a tutte le aziende che assumono lavoratori in Svizzera. Lo stesso vale per le disposizioni concernenti il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro. Le aziende sono tenute a ricorrere a detti specialisti laddove è necessario per garantire la protezione della salute dei lavoratori e per tutelare la loro sicurezza. La presente direttiva della CFSL concretizza l'obbligo del datore di lavoro di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro e in tal senso non modifica il campo di applicazione dell'OPI.

**Nel quadro degli obblighi generali (artt. 3–10 OPI<sup>1</sup> e artt. 3–9 OLL<sup>2</sup> 32), tutti i datori di lavoro individuano nella loro azienda i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adottano le misure di protezione e le disposizioni necessarie secondo le regole riconosciute della tecnica.**

**Il datore di lavoro è tenuto a riesaminare regolarmente le misure e i dispositivi di protezione in uso, in particolare in caso di modifiche aziendali.**

<sup>1</sup> OPI: Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

<sup>2</sup> OLL 3: Ordinanza 3 della legge sul lavoro

## **1 Scopo**

La presente direttiva concretizza l'obbligo del datore di lavoro di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 11a capoversi 1 e 2 OPI e le misure destinate a promuovere la prevenzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) e di protezione della salute.

## **2 Ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro**

Il datore di lavoro coinvolge gli specialisti della sicurezza sul lavoro:

- quando nella sua azienda esistono pericoli particolari secondo l'allegato 1 e
- la sua azienda non dispone delle conoscenze specifiche necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute (cfr. allegato 4).

### 3 Applicazione

#### Obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro secondo il capitolo 2

Il datore di lavoro nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l'allegato 1 e occupa dieci o più collaboratori, dimostra di aver attuato le misure richieste. A tal fine definisce le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. L'organizzazione deve essere documentata.

- 3.1** Il datore di lavoro nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l'allegato 1 e occupa meno di dieci collaboratori, dimostra con mezzi semplici di aver attuato le misure richieste.

#### Ricorso facoltativo

Il datore di lavoro nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l'allegato 1 e occupa cinquanta o più collaboratori, definisce in maniera opportuna le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

- 3.3** L'organizzazione deve essere documentata.

- 3.4** Il datore di lavoro nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l'allegato 1 e occupa meno di cinquanta collaboratori, è tenuto a soddisfare gli obblighi generali di cui agli articoli 3–10 OPI.



<sup>1)</sup> Definizione di «prova» o di «prova con mezzi semplici»: cfr. allegato 4 «Definizioni e spiegazioni» pagina 18.

## 4 Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro

Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli specialisti della sicurezza sul lavoro e gli ingegneri di sicurezza che soddisfano le esigenze dell'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro nonché le persone che hanno superato l'esame professionale federale secondo il regolamento d'esame del 7 agosto 2017 concernente l'esame professionale di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS). Le persone in possesso di questo titolo hanno acquisito le competenze necessarie per fornire una consulenza specifica in funzione delle condizioni di esercizio e dei pericoli particolari di ciascuna azienda.

I compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro sono descritti all'articolo 11e OPI (cfr. anche allegato 2).

Se, in applicazione del capitolo 2, vengono consultati specialisti della sicurezza sul lavoro, l'articolo 7 capoverso 3 OLL 3 prevede che questi ultimi verifichino, nel quadro delle loro mansioni, anche l'adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute.

## 5 Soluzioni settoriali, per gruppi di aziende e soluzioni modello (soluzioni interaziendali)

In luogo di un'applicazione individuale dell'obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro (soluzione individuale), il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere una soluzione settoriale, per gruppi di aziende o una soluzione modello approvata dalla CFSL.

### 5.1 Gli organismi responsabili o fornitori di soluzioni interaziendali:

- dimostrano le loro attività interaziendali nel quadro delle soluzioni settoriali, per gruppi di aziende e soluzioni modello, d'intesa con gli specialisti della sicurezza sul lavoro;
- aggiornano continuamente la loro soluzione.

### 5.2 Inoltre gli organismi responsabili si occupano di:

- valutare periodicamente l'impatto di tali attività e dei miglioramenti nelle aziende;
- adattare in maniera appropriata le loro soluzioni affinché siano **applicabili** anche per le aziende molto piccole.

**5.3** La CFSL fissa i criteri di riconoscimento delle soluzioni interaziendali. Le associazioni dei lavoratori del settore o del gruppo di aziende interessato partecipano all'elaborazione della soluzione o hanno almeno la possibilità di prendere posizione e il diritto di sottoporre proposte.

Le soluzioni interaziendali mettono a disposizione delle aziende strumenti per elaborare un sistema di sicurezza, garantiscono il ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro (cfr. anche allegato 4), offrono formazioni e altri servizi.

## **6 Partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti**

In base all'articolo 6a OPI, i lavoratori o i loro rappresentanti all'interno dell'azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni che riguardano l'adempimento dell'obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro.

## **7 Esecuzione**

Se un'azienda non soddisfa le esigenze della presente direttiva e non è in grado di provare che ha raggiunto gli obiettivi di protezione mediante altre misure, l'organo di esecuzione prende le misure necessarie secondo l'articolo 11c OPI, tenendo conto:

- delle condizioni concrete esistenti nell'azienda;
- delle misure e dei provvedimenti presi;
- del confronto con le soluzioni di cui al capitolo 5 (soluzioni settoriali, soluzioni per gruppi di aziende o soluzioni modello comparabili);
- del modello sussidiario (allegato 3).

## **8 Approvazione**

La presente direttiva è stata approvata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) il 14 dicembre 2006.

Commissione federale di coordinamento  
per la sicurezza sul lavoro CFSL

*Fonti di riferimento:*

Commissione federale di coordinamento  
per la sicurezza sul lavoro CFSL  
Alpenquai 28b  
6005 Lucerna

[www.ekas.admin.ch/6508.i](http://www.ekas.admin.ch/6508.i)

## **Allegato 1 Pericoli particolari**

Per l'obbligo di ricorso a specialisti fa stato il seguente elenco dei lavori che comportano pericoli particolari (l'allegato 1 non è uno strumento da utilizzare per un'individuazione sistematica dei pericoli e non descrive i lavori connessi con pericoli particolari ai sensi dell'art. 8 OPI).

### **■ Lavori esposti a pericoli di natura meccanica**

Si tratta in particolare di lavori eseguiti su attrezzature in movimento, azionate meccanicamente, che presentano punti a rischio di schiacciamento, cesoiamento, urto, taglio, puntura, trascinamento o impigliamento nonché di lavori eseguiti con le attrezzature di cui all'articolo 49 capoverso 2 OPI.

### **■ Lavori esposti a pericoli di caduta dall'alto**

Si tratta in particolare di lavori eseguiti in corrispondenza di punti a rischio di caduta con un'altezza di caduta da 2 metri.


### **■ Lavori esposti a pericoli di natura elettrica**

Si tratta di lavori eseguiti su prodotti, impianti e installazioni non protetti sotto tensione o in prossimità di questi. Fanno eccezione i prodotti, gli impianti e le installazioni elettrici con una tensione massima di esercizio pari a 50 V in corrente alternata o a 120 V in corrente continua, e con una corrente massima di esercizio pari a 2 A.

### **■ Lavori con sostanze nocive (chimiche / biologiche)**

Questi lavori comprendono in particolare la manipolazione di sostanze di cui alla pubblicazione Suva 1903 «Valori limite sul posto di lavoro» (in tedesco e francese) o il rilascio di tali sostanze nei processi di lavoro che può comportare un'esposizione non consentita (inalazione, esposizione della pelle ecc.). Tra le sostanze nocive figurano anche gli agenti biologici e i microrganismi dei gruppi 2, 3 e 4 di cui all'articolo 3 capoverso 2 dell'Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM; RS 832.321) nonché le polveri contaminate da agenti biologici.

Rientrano nella categoria di questi lavori anche quelli che comportano la manipolazione di sostanze e preparati classificati come tossici, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o teratogeni secondo le frasi H (dall'inglese Hazard = pericolo) e/o contrassegnati con i simboli di pericolo indicati in basso.



Fanno eccezione i prodotti liberamente accessibili nel commercio al dettaglio.

#### ■ **Lavori esposti a pericoli di incendio e di esplosione**

Si tratta in particolare di lavori con sostanze e preparati che possono causare incendi oppure determinare il rilascio di gas, vapori e polveri suscettibili di formare atmosfere esplosive pericolose. Vi rientrano anche i lavori con sostanze e preparati contrassegnati con i simboli di pericolo di seguito indicati.



Tali lavori comprendono lo stoccaggio di:

- liquidi infiammabili presenti in misura superiore a 100 litri;
- sostanze autoinfiammabili o comburenti;
- esplosivi

#### ■ **Lavori esposti a pericoli di natura termica**

Si tratta in particolare di lavori svolti con attrezzi, sostanze o materiali che presentano supporti o superfici molto caldi o molto freddi.

#### ■ **Lavori esposti a sollecitazioni fisiche particolari**

Si tratta in particolare di lavori che comportano:

- rumore pericoloso per l'udito a partire da un livello di esposizione giornaliero LEX pari a 85 dB(A);
- vibrazioni trasmesse a mani, braccia e corpo intero da utensili manuali vibranti e a percussione o dalla guida di veicoli sul terreno;

- radiazioni ionizzanti, sostanze radioattive o impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti soggetti ad autorizzazione secondo l'Ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501);
- radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici, raggi ultravioletti, raggi infrarossi, luce visibile) prodotte da impianti trasmittenti, in prossimità di correnti ad alta tensione o correnti forti, e dall'impiego di laser delle classi 3B e 4;
- agenti fisici di cui alla pubblicazione Suva 1903 «Valori limite sul posto di lavoro».

#### ■ **Lavori esposti a sollecitazioni derivanti da condizioni ambientali particolari**

Si tratta in particolare di lavori:

- menzionati nell'Ordinanza sui lavori di costruzione (RS 832.311.141);
- in spazi ristretti, in particolare pozzi, canalizzazioni, sili e cisterne;
- in zone di transito di veicoli o su binari ferroviari;
- in atmosfere povere di ossigeno, con tenore di ossigeno nell'aria < 18 per cento in volume;
- eseguiti da persone in ambienti a rischio di aggressione o violenza;
- con orari pesanti, come lavoro a turni, lavoro notturno;
- in ambienti con sovrappressione superiore a 0,1 bar;
- in posti di lavoro fissi con temperature superiori a 30 °C o inferiori a 0 °C dovute a motivi tecnici;
- in condizioni climatiche nocive.

#### ■ **Lavori esposti a sollecitazioni all'apparato locomotore**

Si tratta in particolare di lavori che comportano posture forzate, movimenti sfavorevoli del corpo o attività ripetitive, oppure lavori che richiedono la movimentazione di carichi, come:

- lavori di durata relativamente lunga o lavori ripetitivi eseguiti in posizione piegata, ruotata, inclinata lateralmente, inginocchiata, accovacciata o sdraiata;
- lavori di durata relativamente lunga o lavori ripetitivi eseguiti sopra l'altezza delle spalle;
- movimentazione manuale di carichi pesanti o di carichi da spostare di frequente secondo la pubblicazione Suva 1903 «Valori limite sul posto di lavoro».

## **Allegato 2 Compiti tipici e formazione permanente degli specialisti della sicurezza sul lavoro**

### **Compiti tipici degli specialisti della sicurezza sul lavoro**

La seguente tabella indica per quali compiti è possibile ricorrere a specialisti della sicurezza sul lavoro.

<b>10 punti dell'approccio sistematico MSSL</b>	<b>Compiti tipici degli specialisti della sicurezza sul lavoro</b>
1. Linee guida e obiettivi in materia di sicurezza	Consulenza alla direzione ed elaborazione di basi decisionali in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute
2. Organizzazione della sicurezza	Consulenza nella definizione di competenze, attribuzioni e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute Consulenza per la riabilitazione medica e professionale nonché per il reinserimento dei lavoratori Elaborazione, documentazione e aggiornamento di sistemi di sicurezza
3. Formazione, istruzione, informazione	Formazione e formazione permanente di responsabili gerarchici, addetti alla sicurezza e collaboratori in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute Consulenza per la formazione di collaboratori che necessitano di conoscenze specifiche per eseguire in sicurezza il loro lavoro (ad es. lavori esposti a pericoli particolari)
4. Regole di sicurezza	Compilazione di regole di sicurezza per l'utilizzo sicuro di attrezzature, sostanze e metodi di lavoro
5. Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi	Individuazione sistematica dei pericoli e delle sollecitazioni sul posto Valutazione dei rischi in collaborazione con altri specialisti della sicurezza sul lavoro Analisi delle cause di infortuni, quasi infortuni e danni alle cose

<b>10 punti dell'approccio sistematico MSSL</b>	<b>Compiti tipici degli specialisti della sicurezza sul lavoro</b>
6. Pianificazione e realizzazione delle misure	<p>Elaborazione di misure a partire dai risultati dell'individuazione dei pericoli e della valutazione dei rischi</p> <p>Elaborazione di proposte per la sostituzione di sostanze e metodi di lavoro pericolosi per la salute</p> <p>Elaborazione di misure volte a impedire in modo duraturo il ripetersi di eventi tra cui infortuni, quasi infortuni e danni alle cose</p>
7. Organizzazione in caso di emergenza	Creazione e manutenzione dell'organizzazione in caso di emergenza
8. Partecipazione	Consulenza sull'esercizio del diritto di partecipazione in azienda
9. Protezione della salute	<p>Analisi dei posti di lavoro in relazione alla protezione della salute e alla prevenzione di malattie professionali</p> <p>Consulenza sull'attuazione delle disposizioni speciali di tutela (protezione dei giovani lavoratori, protezione della maternità ecc.)</p> <p>Sorveglianza degli effetti nocivi sulla salute per mezzo di misure tecniche</p> <p>Prevenzione nel settore della medicina del lavoro e sorveglianza (ad es. biomonitoraggio, lavori con microrganismi, lavori in ambienti con sovrappressione, radiazioni), visite di idoneità e di controllo (ad es. protezione dei giovani lavoratori, lavoro notturno o a turni)</p> <p>Individuazione e valutazione di fattori di stress psicosociali dovuti al lavoro</p>
10. Audit e controlli	<p>Conduzione di audit del sistema di sicurezza MSSL nelle aziende</p> <p>Verifica del sistema di sicurezza aziendale a intervalli regolari riguardo ad aggiornamento e completezza</p> <p>Elaborazione di proposte per il miglioramento continuo del sistema di sicurezza MSSL</p> <p>Redazione di rapporti periodici sull'andamento infortunistico in azienda e compilazione di statistiche</p>

## **Formazione permanente degli specialisti della sicurezza sul lavoro**

Conformemente all'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, detti specialisti devono seguire una formazione permanente appropriata.

La formazione permanente e la relativa durata sono disciplinate nei regolamenti di formazione permanente delle società specializzate degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

- Le società specializzate verificano i documenti presentati relativi alla formazione permanente.
- Gli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno soddisfatto le esigenze della formazione permanente ricevono un attestato di formazione permanente.
- Gli specialisti della sicurezza sul lavoro che non sono membri di una società specializzata riconosciuta ricevono su richiesta un attestato di formazione permanente presso la società specializzata corrispondente.
- Le società specializzate gestiscono un elenco degli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno assolto la formazione permanente. L'iscrizione in tale elenco è volontaria; le condizioni di iscrizione sono riportate nei regolamenti di formazione permanente delle società specializzate.
- Ogni tre anni, la commissione specializzata 22 «MSSL» della CFSL sottopone le società specializzate a un audit sui loro controlli e i loro regolamenti nel campo della formazione permanente.

I regolamenti di formazione permanente delle società specializzate devono essere pubblicati in tedesco, francese e italiano sui siti web delle società.

## **Allegato 3 Modello sussidiario**

Il modello sussidiario indica la durata di intervento stabilita in generale per gli specialisti della sicurezza del lavoro secondo la tabella in basso. Non è compresa la durata di un'eventuale visita medica profilattica di cui all'articolo 71 e seguenti OPI.

In caso di attività particolari, spetta all'organo di esecuzione competente aumentare la durata di intervento prevista per il ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro.

<b>Durata di intervento</b>	
<b>Valori di riferimento per specialisti della sicurezza sul lavoro in ore per anno e collaboratore</b>	
Tasso di premio netto di assicurazione contro gli infortuni professionali (in % della somma salariale)	Durata di intervento (in ore per collaboratore e per anno)
0,0 – 0,5%	2,25
0,5 – 1,0%	2,50
1,0 – 1,5%	3,50
1,5 – 2,0%	4,50
2,0 – 3,0%	5,50
3,0 – 4,0%	7,00
4,0 – 5,0%	9,00
> 5,0%	11,00

## **Allegato 4 Definizioni e spiegazioni**

### **Prevenzione sistematica**

La prevenzione sistematica va oltre l'eliminazione di una carenza individuata (ad es. un parapetto mancante) e ha per obiettivo di impedire nel tempo il ripetersi o l'insorgere di carenze simili in tutta l'azienda. In generale si tratta dunque di una combinazione di misure tecniche, organizzative e personali (ad es. fornitura di attrezzature di lavoro, controlli regolari dei posti di lavoro, istruzioni e coinvolgimento dei collaboratori ecc.) adottate sulla base di un'individuazione dei pericoli. Le misure di prevenzione sistematica sono il presupposto indispensabile per lo sviluppo costante della cultura della prevenzione all'interno dell'azienda.

### **Pericolo**

Un pericolo è una potenziale fonte di danno.

### **Rischio**

Il rischio deriva dalla combinazione tra la frequenza o la probabilità di accadimento di un evento indesiderato e la gravità del danno che questo provoca.

### **Pericoli particolari**

I pericoli particolari sono pericoli che possono essere individuati e valutati con certezza soltanto mediante conoscenze specifiche o appositi strumenti di analisi. I pericoli particolari sono elencati nell'allegato 1.

### **Conoscenze specifiche necessarie**

Un'azienda dispone delle conoscenze specifiche necessarie quando è in grado di individuare sistematicamente i pericoli al suo interno nonché di stabilire e attuare le misure richieste per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

### **Regole riconosciute della tecnica**

Per «regole riconosciute della tecnica» si intendono tutte le disposizioni tecniche, organizzative e comportamentali documentate e dimostrate nella pratica che si basano su un approccio orientato al rischio.

Tali regole possono essere contenute, ad esempio, in direttive, norme, opuscoli, liste di controllo, schede di dati di sicurezza o istruzioni per l'uso.

## **Individuazione dei pericoli**

L'individuazione dei pericoli consiste nel rilevare i pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sulla base delle attività svolte sul posto di lavoro nonché delle attrezzature, delle sostanze e dei materiali utilizzati.

L'individuazione dei pericoli può essere eseguita con strumenti quali documentazione delle soluzioni interaziendali MSSL, pubblicazioni, tabelle dei pericoli, liste di controllo ecc. Costituisce la base della prevenzione sistematica.

## **Valutazione dei rischi**

Procedura basata su un metodo riconosciuto di valutazione dei rischi cui sono soggetti attività, attrezzature, sostanze e materiali di lavoro.

La valutazione dei rischi va effettuata almeno nei seguenti casi:

- pericoli particolari per i quali non esistono o esistono soltanto in parte regole riconosciute della tecnica;
- modifiche sostanziali per le quali non esistono o esistono soltanto in parte regole riconosciute della tecnica;
- attrezzature di lavoro utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante o in modo non conforme alla destinazione d'uso;
- in relazione a lavori pericolosi e gravosi durante la gravidanza e la maternità ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52).

## **Prova**

La prova del ricorso o dell'adozione delle misure richieste secondo il capitolo 3.1 è apportata:

- con l'applicazione di soluzioni individuali, settoriali, per gruppi di aziende o modello;
- con il ricorso concreto a specialisti della sicurezza sul lavoro, se l'azienda non dispone delle conoscenze specifiche necessarie;
- con l'esistenza di misure tecniche, organizzative e personali (ad es. barriere, regole di sicurezza, dispositivi di protezione individuale ecc.);
- nel momento in cui l'azienda dimostra come i requisiti di legge in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute vengono sistematicamente applicati nei suoi processi.

La prova con mezzi semplici di cui al capitolo 3.2 della presente direttiva serve a ridurre l'onere della documentazione per le aziende molto piccole (aziende con meno di 10 collaboratori). Le aziende devono dimostrare in maniera

plausibile di avere adottato misure concrete (ad es. sulla base di foto, giustificativi aggiornati quali contratti di manutenzione, verbali, materiale didattico, fatture, inventario dei pericoli e liste di controllo compilate).

### **Soluzione settoriale**

Una soluzione settoriale mette a disposizione delle aziende (in particolare aziende piccole e medie) strumenti per elaborare un sistema di sicurezza MSSL, garantisce il ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro, offre formazioni e altri servizi (cfr. anche cap. 5 della direttiva).

### **Soluzione per gruppi di aziende**

Le soluzioni per gruppi di aziende sono adatte soprattutto alle aziende che hanno sedi in diverse località e svolgono attività di vario tipo. Una soluzione per gruppi di aziende elabora un sistema di sicurezza MSSL per le aziende aderenti e garantisce il ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro. La soluzione include corsi e altri servizi in diverse sedi.

### **Soluzione modello**

Una soluzione modello (società di consulenza) mette a disposizione delle aziende strumenti per elaborare un sistema di sicurezza MSSL, garantisce il ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro, offre formazioni e altri servizi. La soluzione modello è adatta, ad esempio, per aziende che non possono aderire a una soluzione settoriale o per gruppi di aziende.

### **Soluzione individuale**

Le aziende elaborano un sistema di sicurezza MSSL individuale che presuppone il ricorso a specialisti interni e/o esterni della sicurezza sul lavoro.

### **Numero di collaboratori**

Si tiene conto del numero di collaboratori (incl. i lavoratori temporanei) in tutta l'azienda.

## **Allegato 5 Testi di legge applicabili**

Le leggi, ordinanze e direttive qui elencate sono aggiornate fino al momento di andare in stampa. È valida di volta in volta la versione giuridicamente rilevante al momento dell'applicazione.

### **Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), RS 832.20**

Secondo l'articolo 82 capoverso 1 della LAINF, per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

Secondo l'articolo 83 capoverso 2 della LAINF, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende.

### **Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), RS 832.30**

L'OPI definisce le disposizioni di esecuzione dei requisiti di base menzionati dalla LAINF, segnatamente agli articoli 3–11 e in particolare agli articoli 11a–11g.

### **Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL), RS 822.11**

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 della LL, a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio.

### **Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, RS 822.116**

In conformità con l'articolo 83 capoverso 2 della LAINF e con l'articolo 40 della LL, il Consiglio federale emana prescrizioni riguardanti la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, le esigenze di perfezionamento e formazione permanente nonché il riconoscimento dei corsi di perfezionamento.

**Obbligo del datore di lavoro****OPI, art. 11a**

<sup>1</sup> Ai sensi del capoverso 2, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e

- a. specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono.

<sup>2</sup> L'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in particolare:

- a. dal rischio d'infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati statistici a disposizione e dalle analisi di rischio;
- b. dal numero delle persone occupate;
- c. dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro all'interno dell'azienda.

**Decisione sull'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro****OPI, art. 11c**

<sup>1</sup> Se un datore di lavoro non soddisfa l'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro, il competente organo d'esecuzione, previsto agli articoli 47–51, può, per ciò che concerne quest'obbligo, prendere una decisione conformemente all'articolo 64.

<sup>2</sup> Se l'organo d'esecuzione competente in materia di prevenzione degli infortuni professionali non è lo stesso che è competente per la prevenzione delle malattie professionali, i due organi si mettono d'accordo sulla decisione che deve essere presa.

<sup>1</sup> Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:

- a. i medici del lavoro, gli igienisti del lavoro, gli ingegneri di sicurezza e gli esperti nell'ambito della sicurezza che adempiono le esigenze dell'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro; oppure
- b. le persone che hanno superato l'esame di professione federale secondo il regolamento d'esame del 7 agosto 2017 concernente l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nella funzione di esperti nell'ambito della sicurezza.

<sup>2</sup> Si considera che la prova di una formazione sufficiente sia fornita se:

- a. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire dei certificati che attestano l'acquisizione di una formazione di base e di un perfezionamento professionale conformi all'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro;
- b. il datore di lavoro o la persona interessata può esibire un attestato professionale federale come specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS).

<sup>3</sup> Se non è possibile esibire i certificati di cui al capoverso 2 lettera a o b, il datore di lavoro o la persona interessata deve dimostrare che la formazione acquisita è equivalente. Formazioni di base e perfezionamenti professionali acquisiti in Svizzera e all'estero sono considerati equivalenti se il loro livello raggiunge almeno le esigenze dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

<sup>3 bis</sup> Le persone di cui al capoverso 1 lettera b devono seguire una formazione permanente appropriata. Le esigenze della formazione permanente sono rette dall'articolo 7 dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

<sup>4</sup> Gli organi esecutivi esaminano la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

<sup>1</sup> Gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno, in particolare, le seguenti funzioni:

- a. procedono, in collaborazione con il datore di lavoro e dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda nonché i superiori competenti, alla valutazione dei pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. consigliano il datore di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro e lo informano in particolare su:
  1. i provvedimenti riguardanti l'eliminazione dei difetti e la diminuzione dei rischi,
  2. l'acquisto di nuove installazioni e nuove attrezzature di lavoro nonché l'introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuovi mezzi d'esercizio, materiali e sostanze chimiche,
  3. la scelta di installazioni di protezione e di DPI,
  4. l'istruzione del lavoratore riguardo ai pericoli professionali ai quali è esposto e all'utilizzazione delle installazioni di protezione e dei DPI nonché ad altri provvedimenti da prendere,
  5. l'organizzazione in materia di primo soccorso, dell'assistenza medica in caso d'emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi;
- c. sono a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda per le questioni relative alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro e li consigliano.

<sup>2</sup> I medici del lavoro procedono agli esami medici necessari per adempiere ai loro compiti. Possono inoltre, su incarico dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), effettuare le visite profilattiche nell'ambito della medicina del lavoro, conformemente agli articoli 71–77.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro delimita le competenze dei diversi specialisti della sicurezza sul lavoro nella sua azienda e fissa per scritto i compiti e le competenze dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in virtù dell'articolo 6a.

**Consultazione dei lavoratori****OPI, art. 6a**

<sup>1</sup> I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro.

<sup>2</sup> Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda.

<sup>3</sup> I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell'azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in merito alle prescrizioni delle autorità.

**Competenze in materia di tutela della salute,****OLL 3, art. 7**

<sup>3</sup> Qualora siano consultati specialisti della sicurezza del lavoro in conformità alle disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, questi ultimi devono verificare, nel quadro delle loro mansioni, anche l'adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute.